

Gazzetta ufficiale

L 306

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
23 novembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/697/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 1

Progetto di — **Decisione n. .../... del Consiglio di associazione, costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo euromediterraneo** 2

2010/698/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 8

Progetto di — **Decisione n. .../... del Consiglio di associazione, costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo euromediterraneo** 9

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/699/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 14

Progetto di — Decisione n. .../... del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione nell'accordo euromediterraneo 15

2010/700/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 21

Progetto di — Decisione n. .../... del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo euromediterraneo 22

2010/701/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 28

Progetto di — Decisione n. .../... del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione 29

2010/702/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 35

Progetto di — Decisione n. .../... del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, del ... riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione 36



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/697/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il consiglio di associazione adotti le disposizioni per l'applicazione dei principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati nell'articolo 65 di detto accordo entro il termine del primo anno successivo alla sua entrata in vigore.
- (2) L'obiettivo 29, terzo trattino, del piano d'azione UE-Marocco, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato il 27 luglio 2005, richiede l'adozione, da parte del consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 67 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

Progetto di
DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
del ...
riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti
nell'accordo euromediterraneo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 65 a 68 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («l'accordo») prescrivono il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale del Marocco e degli Stati membri. I principi relativi a tale coordinamento sono enunciati nell'articolo 65.
- (2) L'articolo 67 dell'accordo dispone che il consiglio di associazione adotti una decisione per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65 entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
- (3) L'obiettivo 29, terzo trattino, del piano d'azione UE-Marocco, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato il 27 luglio 2005, richiede l'adozione di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (4) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (5) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori marocchini a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire

alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio il Marocco.

- (6) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ⁽²⁾ estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori marocchini nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo.
- (7) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione del Marocco.
- (8) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e del Marocco, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e il Marocco nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.
- (9) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:
 - a) «accordo»: l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra;

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

- b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
- c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾;
- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione del Marocco, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, punto i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione del Marocco, un familiare a norma di tale legislazione;
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento;
 - ii) per quanto riguarda il Marocco, la pertinente legislazione corrispondente applicabile in Marocco;
- h) «prestazioni»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
 - ii) per quanto concerne il Marocco, le corrispondenti prestazioni applicabili in Marocco;
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali;
 - ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
 - ii) per quanto concerne il Marocco, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione del Marocco, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione.
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:
- a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
 - b) per quanto riguarda il Marocco, nella legislazione pertinente applicabile in Marocco.
- Articolo 2*
- Campo di applicazione «ratione personae»**
- La presente decisione si applica:
- a) ai lavoratori cittadini marocchini che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
 - b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
 - c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio del Marocco e sono o sono stati soggetti alla legislazione del Marocco e ai loro superstiti;

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Marocco.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I lavoratori cittadini marocchini legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Marocco e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini marocchini.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E IL MAROCCO

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,
 - i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio del Marocco; o
 - ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione del Marocco, nel territorio di uno Stato membro.
2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio del Marocco.
3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino del Marocco, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1. Gli Stati membri e il Marocco si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Marocco si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e del Marocco possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Marocco possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.
5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o del Marocco, ove quest'ultimo sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o del Marocco, ove quest'ultimo sia lo Stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e il Marocco possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di associazione.

Articolo 6

Controllo amministrativo ed esame medico

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Marocco, o in Marocco e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti specifici su cui deve verificare l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Marocco, o in Marocco e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e il Marocco possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il consiglio di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 90 dell'accordo

L'articolo 90 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione del Marocco

Il consiglio di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione del Marocco nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e il Marocco possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e il Marocco possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o del Marocco concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o del Marocco.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2. Su richiesta del Marocco detti allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di associazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., addì

Per il consiglio di associazione

Il presidente

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DEL MAROCCO**

...

*ALLEGATO II***PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL MAROCCO**

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/698/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il consiglio di associazione adotti le disposizioni per l'applicazione dei principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati nell'articolo 65 di detto accordo entro il termine del primo anno successivo alla sua entrata in vigore.
- (2) L'obiettivo 29, secondo trattino, del piano d'azione UE-Tunisia, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato il 4 luglio 2005, richiede l'adozione, da parte del consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 67 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

Progetto di
DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
del ...
riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti
nell'accordo euromediterraneo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 65 a 68 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra («l'accordo») prescrivono il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale della Tunisia e degli Stati membri. I principi relativi a tale coordinamento sono enunciati nell'articolo 65.
- (2) L'articolo 67 dell'accordo dispone che il consiglio di associazione adotti una decisione per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65 entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
- (3) L'obiettivo 29, secondo trattino, del piano d'azione UE-Tunisia, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato il 4 luglio 2005, richiede l'adozione di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (4) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (5) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori tunisini a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio la Tunisia.
- (6) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ⁽²⁾ estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e

del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori tunisini nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo.

- (7) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione della Tunisia.
- (8) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Tunisia, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e la Tunisia nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.
- (9) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:
 - a) «accordo»: l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra;
 - b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽³⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

- c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾;
- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Tunisia, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell'articolo 1, punto i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Tunisia, un familiare a norma di tale legislazione;
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento;
 - ii) per quanto concerne la Tunisia, la legislazione pertinente applicabile in Tunisia;
- h) «prestazioni»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
 - ii) per quanto concerne la Tunisia, le corrispondenti prestazioni applicabili in Tunisia;
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
 - ii) per quanto concerne la Tunisia, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione della Tunisia, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione.

2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:

- a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
- b) per quanto riguarda la Tunisia, nella legislazione pertinente applicabile in Tunisia.

Articolo 2

Campo di applicazione «ratione personae»

La presente decisione si applica:

- a) ai lavoratori cittadini tunisini che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
- b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
- c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio della Tunisia e sono o sono stati soggetti alla legislazione della Tunisia e ai loro superstiti;
- d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Tunisia.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I lavoratori cittadini tunisini legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Tunisia e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini tunisini.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E LA TUNISIA

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

⁽¹⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Tunisia; o

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione della Tunisia, nel territorio di uno Stato membro.

2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio della Tunisia.

3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino della Tunisia, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Tunisia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Tunisia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Tunisia possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Tunisia possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o della Tunisia, ove quest'ultimo sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o della Tunisia, ove quest'ultimo sia lo Stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni ana-

loghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7. Gli Stati membri e la Tunisia possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di associazione.

Articolo 6

Controllo amministrativo ed esame medico

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Tunisia, o in Tunisia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Tunisia, o in Tunisia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e la Tunisia possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il consiglio di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 90 dell'accordo

L'articolo 90 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione della Tunisia

Il consiglio di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione della Tunisia nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e la Tunisia possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e la Tunisia possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o della Tunisia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o della Tunisia.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2. Su richiesta della Tunisia detti allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di associazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., addì ...

Per il consiglio di associazione
Il presidente

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DELLA
TUNISIA**

...

*ALLEGATO II***PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLA TUNISIA**

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/699/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 70 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il consiglio di associazione adotti le disposizioni per l'applicazione dei principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati nell'articolo 68 di detto accordo entro il termine del primo anno successivo alla sua entrata in vigore.
- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 70 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

*Per il Consiglio**La presidente*

J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

Progetto di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra,

del ...

riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione nell'accordo euromediterraneo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 68 a 71 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra («l'accordo») prescrivono il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dell'Algeria e degli Stati membri. I principi relativi a tale coordinamento sono enunciati nell'articolo 68.

(2) L'articolo 70 dell'accordo dispone che il consiglio di associazione adotti una decisione per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 68 entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(3) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.

(4) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori algerini a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio l'Algeria.

(5) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ⁽²⁾ estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori algerini nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 68, paragrafo 2, dell'accordo.

(6) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione dell'Algeria.

(7) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Algeria, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e l'Algeria nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.

(8) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:

a) «accordo»: l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra;

⁽¹⁾ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

- b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
- c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾;
- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione dell'Algeria, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, punto i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione dell'Algeria, un familiare a norma di tale legislazione;
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento;
 - ii) per quanto riguarda l'Algeria, la corrispondente legislazione pertinente applicabile in Algeria;
- h) «prestazioni»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
 - ii) per quanto concerne l'Algeria, le corrispondenti prestazioni applicabili in Algeria;
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
- pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
- ii) per quanto concerne l'Algeria, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell'Algeria, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione;
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:
- a) per quanto riguarda gli Stati membri, dal regolamento e dal regolamento di applicazione;
 - b) per quanto riguarda l'Algeria, dalla pertinente legislazione applicabile in Algeria.
- Articolo 2*
- Campo di applicazione «ratione personae»**
- La presente decisione si applica:
- a) ai lavoratori cittadini algerini che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
 - b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
 - c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell'Algeria e sono o sono stati soggetti alla legislazione dell'Algeria e ai loro superstiti;
 - d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Algeria.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

*Articolo 3***Parità di trattamento**

1. I lavoratori cittadini algerini legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Algeria e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini algerini.

PARTE II**RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E L'ALGERIA***Articolo 4***Revoca delle clausole di residenza**

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell'Algeria; o

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione dell'Algeria, nel territorio di uno Stato membro.

2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio dell'Algeria.

3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dell'Algeria, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III**DISPOSIZIONI VARIE***Articolo 5***Cooperazione**

1. Gli Stati membri e l'Algeria si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Algeria si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell'Algeria possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Algeria possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o dell'Algeria, ove quest'ultimo sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o dell'Algeria, ove quest'ultimo sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7. Gli Stati membri e l'Algeria possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di associazione.

Articolo 6

Controllo amministrativo ed esame medico

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Algeria, o in Algeria e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Algeria, o in Algeria e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e l'Algeria possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo aver informato il consiglio di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 104 dell'accordo

L'articolo 104 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione dell'Algeria

Il consiglio di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione dell'Algeria nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e l'Algeria possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e l'Algeria possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 11***Disposizioni transitorie**

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o dell'Algeria concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o dell'Algeria.

*Articolo 12***Allegati della presente decisione**

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
2. Su richiesta dell'Algeria detti allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di associazione.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il consiglio di associazione
Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DELL'ALGERIA

...

ALLEGATO II

PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'ALGERIA

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/700/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 65 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il Consiglio di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 64 dell'accordo.
- (2) L'obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d'azione UE-Israele, adottato dal Consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l'11 aprile 2005, richiede l'adozione, da parte del Consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 64 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

Progetto di
DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,
del ...
riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti
nell'accordo euromediterraneo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 64 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («l'accordo») prescrive il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale di Israele e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.
- (2) L'articolo 65 dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione adotti una decisione ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 64.
- (3) L'obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d'azione UE-Israele, adottato dal Consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l'11 aprile 2005, richiede l'adozione di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 dell'accordo.
- (4) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (5) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori israeliani a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio Israele.

- (6) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ⁽²⁾ estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori israeliani nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo.

- (7) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione d'Israele.

- (8) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e Israele nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.

- (9) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:
 - a) «accordo»: l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra;

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

- b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
- c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾;
- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione di Israele, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell'articolo 1, punto i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione di Israele, un familiare a norma di tale legislazione;
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni di cui alla presente decisione;
 - ii) per quanto concerne Israele, la legislazione pertinente applicabile in Israele in relazione alle prestazioni di cui alla presente decisione;
- h) «prestazioni»:
- pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni d'invalidità,
 - assegni familiari;
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni d'invalidità,ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
 - ii) per quanto concerne Israele le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione d'Israele eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione.
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:
- a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
 - b) per quanto riguarda Israele, nella pertinente legislazione applicabile in Israele.
- Articolo 2*
- Campo d'applicazione «ratione personae»**
- La presente decisione si applica:
- a) ai lavoratori cittadini israeliani che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
 - b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
 - c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di Israele e sono o sono stati soggetti alla legislazione d'Israele e ai loro superstiti;
 - d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Israele.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

*Articolo 3***Parità di trattamento**

1. I lavoratori cittadini israeliani legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Israele e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini israeliani.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E ISRAELE*Articolo 4***Revoca delle clausole di residenza**

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio di Israele; o

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione d'Israele, nel territorio di uno Stato membro.

2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio di Israele.

3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino di Israele, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE*Articolo 5***Cooperazione**

1. Gli Stati membri e Israele si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di Israele si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e di Israele possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di Israele possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o di Israele, ove quest'ultimo sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o di Israele, ove quest'ultimo sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7. Gli Stati membri e Israele possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di associazione.

Articolo 6

Controllo amministrativo ed esame medico

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Israele, o in Israele e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Israele, o in Israele e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato

dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e Israele possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il Consiglio di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 79 dell'accordo

L'articolo 79 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione d'Israele

Il Consiglio di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione d'Israele nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e Israele possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e Israele possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 11***Disposizioni transitorie**

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o di Israele concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o di Israele.

*Articolo 12***Allegati della presente decisione**

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
2. Su richiesta di Israele gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del Consiglio di associazione.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio di associazione
Il presidente

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DI ISRAELE**

...

*ALLEGATO II***PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE D'ISRAELE**

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/701/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi fissati in detto articolo.
- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 46 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

Progetto di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

del ...

riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra («l'accordo») prescrive il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.
- (2) L'articolo 46 dell'accordo dispone che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti una decisione ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo.
- (3) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (4) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro stato, ad esempio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(5) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio⁽²⁾ estende già le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 46 dell'accordo.

(6) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione nazionale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(7) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, occorre prevedere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.

(8) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:

- a) «accordo»: l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra;

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

- b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
- c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾;
- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, punto i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, un familiare a norma di tale legislazione;
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni di cui alla presente decisione;
 - ii) per quanto concerne l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la legislazione pertinente applicabile nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in relazione alle prestazioni di cui alla presente decisione;
- h) «prestazioni»:
- pensioni di vecchiaia,
 - pensioni di reversibilità,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni familiari.
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni di reversibilità,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali; - ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
 - ii) per quanto concerne l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione;
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:
- a) per quanto riguarda gli Stati membri, dal regolamento e dal regolamento di applicazione;
 - b) per quanto concerne l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dalla pertinente legislazione applicabile nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Campo di applicazione «ratione personae»

La presente decisione si applica:

- a) ai lavoratori cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
- b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sono o sono stati soggetti alla legislazione di tale paese nonché ai loro superstiti;
- d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I lavoratori cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

- i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; o
- ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nel territorio di uno Stato membro.
2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato,

quando tali familiari risiedono nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d) hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i) allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1. Gli Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente, o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ove quest'ultima sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza, o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ove quest'ultima sia lo Stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7. Gli Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 6

Controllo amministrativo ed esame medico

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 118 dell'accordo

L'articolo 118 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 11***Disposizioni transitorie**

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 12***Allegati della presente decisione**

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
2. Su richiesta dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio di stabilizzazione e di
associazione
Il presidente*

ALLEGATO I

**ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DELL'EX
REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA**

...

ALLEGATO II

**PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA
DI MACEDONIA**

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2010/702/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adottati, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi enunciati in detto articolo.
- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo

spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 47 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

*Per il Consiglio**La presidente*

J. MILQUET

⁽¹⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

Progetto di

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

del ...

riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra («l'accordo») prescrive il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale della Croazia e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.
- (2) L'articolo 47 dell'accordo dispone che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti una decisione ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo.
- (3) Riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti ed eventi sopravvenuti nel territorio dell'altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.
- (4) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori croati a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con detti lavoratori nello Stato membro in cui i lavoratori esercitano la loro attività lavorativa. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro Stato, ad esempio la Croazia.
- (5) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ⁽²⁾ estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori croati nei vari Stati

membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo.

- (6) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione della Croazia.
- (7) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Croazia, occorre prevedere disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri e la Croazia nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.
- (8) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:
 - a) «accordo»: l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;
 - b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽³⁾, quale si applica negli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- d) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea; — pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
- e) «lavoratore»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento; — pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - ii) ai fini della legislazione della Croazia, una persona che esercita un'attività subordinata a norma di tale legislazione; ai sensi del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
- f) «familiare»:
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell'articolo 1, punto i), del regolamento; ii) per quanto concerne la Croazia, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione della Croazia eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione.
 - ii) ai fini della legislazione della Croazia, un familiare a norma di tale legislazione; 2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito:
- g) «legislazione»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni di cui alla presente decisione; a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
 - ii) per quanto concerne la Croazia, la legislazione pertinente applicabile in Croazia in relazione alle prestazioni di cui alla presente decisione; b) per quanto riguarda la Croazia, nella legislazione pertinente applicabile in Croazia.
- h) «prestazioni»:
- pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni di invalidità derivante da infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - assegni familiari;
- i) «prestazioni esportabili»:
- i) per quanto riguarda gli Stati membri: — pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - a) ai lavoratori cittadini croati che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
 - b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
 - c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio della Croazia e sono o sono stati soggetti alla legislazione della Croazia e ai loro superstiti;
 - d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre il lavoratore esercita la sua attività lavorativa in Croazia.

*Articolo 3***Parità di trattamento**

1. I lavoratori cittadini croati legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui detti lavoratori sono occupati.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Croazia e i familiari legalmente residenti con loro beneficiario, per quanto concerne le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini croati.

*PARTE II***RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E LA CROAZIA***Articolo 4***Revoca delle clausole di residenza**

1. Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Croazia; o

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione della Croazia, nel territorio di uno Stato membro.

2. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino dello Stato membro interessato, quando tali familiari risiedono nel territorio della Croazia.

3. I familiari del lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), allo stesso modo dei familiari del lavoratore cittadino della Croazia, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

*PARTE III***DISPOSIZIONI VARIE***Articolo 5***Cooperazione**

1. Gli Stati membri e la Croazia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Croazia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Croazia possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Croazia possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o della Croazia, ove quest'ultima sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o della Croazia, ove quest'ultima sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7. Gli Stati membri e la Croazia possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono le condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 6***Controllo amministrativo ed esame medico**

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i), nonché alle istituzioni incaricate dell'attuazione della presente decisione.

2. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Croazia, o in Croazia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, l'esame medico è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che essa applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico da essa scelto, nel territorio in cui il richiedente o il beneficiario di prestazione dimora o risiede o nel paese in cui si trova l'istituzione debitrice. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l'istituzione debitrice si trova in Croazia, o in Croazia e l'istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare la situazione del beneficiario da un professionista da essa scelto. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e la Croazia possono concordare ulteriori disposizioni amministrative, dopo averne informato il consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5. In deroga al principio dell'assistenza amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo o l'esame rimborsa l'importo effettivo delle relative spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata dell'esecuzione.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 120 dell'accordo

L'articolo 120 dell'accordo si applica qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Particolari modalità di applicazione della legislazione della Croazia

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se del caso, stabilire particolari modalità di applicazione della legislazione della Croazia nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative derivanti da accordi bilaterali in vigore

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali tra uno Stato membro e la Croazia possono restare applicabili purché non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati ai sensi della presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e la Croazia possono concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare con riguardo alla prevenzione e alla lotta contro frodi e errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in questione o della Croazia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato membro in questione o della Croazia.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2. Su richiesta della Croazia gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., addì

*Per il consiglio di stabilizzazione e
di associazione
Il presidente*

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO DELLA CROAZIA**

...

*ALLEGATO II***PARTICOLARI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLA CROAZIA**

...

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1070/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata presentata una domanda di inserimento del fine nutrizionale particolare «supporto della funzione articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti nell'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ⁽²⁾. La Commissione ha messo la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.

- (2) Il fascicolo compreso nella domanda dimostra che la composizione specifica del mangime soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che esso non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. La domanda è quindi valida e il particolare fine nutrizionale «supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti va inserito nell'elenco degli usi previsti.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, la seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli» e la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea»:

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
«Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite	Cani: Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 3,3 % e di acido eicosapentenoico (EPA) 0,38 %. Livello adeguato di vitamina E. Gatti: Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 1,2 % e di acido docosaesaenoico (DHA) 0,28 %. Livelli più elevati di metionina e manganese. Livello adeguato di vitamina E.	Cani e gatti	Cani: — Totale acidi grassi omega-3 — Totale EPA — Totale vitamina E Gatti: — Totale acidi grassi omega-3 — Totale DHA — Totale metionina — Totale manganese — Totale vitamina E	Inizialmente fino a 3 mesi	Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'impiego o prima di prolungare il periodo di impiego.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni pertinenti sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, quando ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di es-

sere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽³⁾.

- (5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.
- (6) Il Comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e della Commissione in merito alle principali conclusioni operative decise nel corso dell'ultima riunione del Gruppo di indirizzo SAFA (ESSG) che si è svolta a Vienna il 28 e 29 ottobre 2010. In particolare è stato informato in merito all'approvazione da parte dell'ESSG dell'introduzione, su base volontaria, di un numero minimo di ispezioni da effettuare da parte degli Stati membri a partire dal 2011.
- (7) Il comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni relative all'analisi delle relazioni sugli audit approfonditi in materia di sicurezza effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nell'ambito dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) e sui risultati delle attività di cooperazione tra la Commissione e l'ICAO nelle aree della sicurezza e in particolare sulle possibilità di scambio di informazioni relative al livello di conformità alle norme di sicurezza internazionali e alle pratiche raccomandate.
- (8) Facendo seguito alle conclusioni dell'assemblea generale dell'ICAO, la Commissione ha dato mandato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) di coordinare l'analisi regolare delle relazioni degli audit approfonditi in materia di sicurezza svolti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nel quadro dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), eseguita da esperti degli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro istituito dal comitato per la sicurezza aerea. Gli Stati membri sono invitati a nominare degli esperti per contribuire a questa importante compito.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

- (9) Il comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e della Commissione in merito ai progetti di assistenza tecnica eseguiti in paesi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2111/2005. È stato informato in merito alle richieste di ulteriore assistenza e cooperazione tecnica dirette a migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile al fine di risolvere i casi di non conformità alle norme internazionali applicabili.
- (10) Il comitato per la sicurezza aerea è stato informato inoltre delle azioni di attuazione adottate dall'AESA e dagli Stati membri per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e la manutenzione degli aeromobili immatricolati nell'Unione e utilizzati da vettori aerei certificati dalle autorità dell'aviazione civile di paesi terzi.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Unione europea

- (12) In base alle informazioni ottenute attraverso i controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei dell'Unione, nonché tramite ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di attuazione. Essi hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle seguenti misure: la Grecia ha comunicato la revoca del certificato di operatore aereo (COA) e della licenza di esercizio di Hellas Jet il 2 novembre 2010 in seguito alla sospensione delle attività avvenuta il 30 aprile 2010; la Germania ha comunicato la sospensione del COA del vettore aereo ACH Hamburg il 27 ottobre 2010 e le limitazioni imposte al COA del vettore aereo Advance Air Luftfahrtgesellschaft il 30 settembre 2010 al fine di escludere un aeromobile con marca di immatricolazione D-CJJJ; la Spagna ha confermato che il COA di Baleares Link Express continua a essere sospeso dal 9 giugno 2010; la Svezia ha comunicato che il COA di Viking Airlines AB è stato sospeso il 29 ottobre 2010.
- (13) Le autorità competenti del Portogallo hanno comunicato che in seguito alle gravi preoccupazioni espresse in merito alla sicurezza delle operazioni e al mantenimento della aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati da due vettori aerei portoghesi, LUZAIR e WHITE, e alle consultazioni avute con la Commissione il 25 ottobre 2010, hanno deciso di aumentare la sorveglianza continua dei suddetti vettori al fine di assicurare la tempestiva attuazione di un piano di azioni correttive adeguato. Il Portogallo ha informato il comitato per la sicurezza aerea in merito ai miglioramenti constatati nelle prestazioni del vettore aereo White. La Commissione ha preso atto delle misure annunciate. L'AESA procederà ad un'ispezione di standardizzazione in Portogallo nell'ambito del regolamento (CE) n. 216/2008. Il comitato per la sicurezza aerea verrà opportunamente informato in merito ai risultati di questa visita nel corso della prossima riunione.

Vettori aerei della Repubblica islamica di Afghanistan

Kam Air

- (14) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Kam Air certificato nella Repubblica islamica di Afghanistan. L'11 agosto 2010 un aeromobile Kam Air del tipo DC8, immatricolato YA-VIC, ha colpito con la coda la pista e la superficie erbosa oltre la pista prima di innalzarsi durante la fase di decollo dall'aeroporto di Manston (Regno Unito). Le indagini condotte dalle autorità del Regno Unito su questo grave incidente hanno portato a concludere che sussistono gravi carenze sotto il profilo del controllo operativo della flotta di DC8 di Kam Air. Il Regno Unito ha pertanto imposto un divieto operativo nazionale ai DC8 di Kam Air a partire dal 2 settembre 2010.
- (15) Inoltre, le autorità competenti dell'Austria hanno individuato un notevole numero di gravi carenze sotto il profilo della sicurezza durante un'ispezione a terra SAFA effettuata il 16 settembre 2010, su un aeromobile di Kam Air del tipo Boeing B767, con marca di immatricolazione YA-KAM⁽¹⁾. I risultati di questa ispezione a terra SAFA hanno portato l'Austria a concludere che sussistono gravi carenze da parte di Kam Air nelle aree delle procedure operative, dell'equipaggiamento, della movimentazione e del carico merci. Alla luce delle carenze individuate durante l'indagine effettuata nel Regno Unito e della convergenza di tali carenze con quelle individuate durante l'ispezione a terra SAFA eseguita all'aeroporto di Vienna, l'Austria ha imposto un divieto nazionale su tutte le operazioni di Kam Air a partire dal 17 settembre 2010.
- (16) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 il comitato per la sicurezza aerea è stato informato in merito alle misure decise dai due Stati membri.
- (17) Il 6 ottobre 2010 le autorità competenti della Repubblica islamica di Afghanistan (MoTCA) e rappresentanti di Kam Air hanno incontrato la Commissione e rappresentanti degli Stati membri per discutere le circostanze relative all'incidente di Manston e all'ispezione SAFA in Austria.
- (18) In occasione della riunione il vettore in questione non è stato in grado di dimostrare di essere in grado di conformarsi alle norme di sicurezza internazionali pertinenti. Per quanto riguarda l'aeromobile del tipo DC8, esso è entrato in servizio nel marzo 2010 senza un'adeguata supervisione della gestione e senza che venisse impartito agli equipaggi l'addestramento adeguato per far volare questo aeromobile. Inoltre gli equipaggi dovevano ancora completare l'addestramento pertinente anche se l'aeromobile continuava ad essere utilizzato per effettuare voli commerciali internazionali. Per di più, il vettore non ha fornito alcuna prova che l'equipaggio del volo fosse preparato alle sue mansioni di volo al momento del grave incidente avvenuto nel Regno Unito. Per quanto riguarda l'aeromobile del tipo Boeing B-767, Kam Air ha spiegato

⁽¹⁾ ACG-2010-335.

che l'aeromobile con marche di immatricolazione YA-KAM, che è stato sottoposto all'ispezione a terra in Austria, era al suo primo volo dopo essere rimasto fermo in parcheggio per un lungo periodo e non era stato adeguatamente preparato prima di essere utilizzato nel volo per Vienna. Inoltre, il vettore aereo ha spiegato che, a causa dell'introduzione del DC8, le sue risorse gestionali avevano subito uno sforzo eccessivo e non era stato in grado di assicurare che venissero espletate le appropriate procedure di sicurezza prima della partenza dell'aeromobile.

- (19) Il vettore Kam Air ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, al quale ha esposto la propria posizione il 9 novembre 2010. Kam Air ha informato la Commissione che non utilizzava più l'aeromobile del tipo DC 8. Inoltre, pur avendo esaminato le circostanze che avevano portato ai divieti nel Regno Unito e in Austria, Kam Air non ha potuto identificare carenze sistemiche al suo interno che spiegassero le non conformità identificate alle norme ICAO.
- (20) Alla riunione del 6 ottobre 2010, MoTCA non è stata in grado di spiegare l'esistenza di due diverse specifiche operative per Kam Air firmate lo stesso giorno (29 settembre 2010) su una delle quali il DC8 figurava, mentre sull'altra era stato rimosso. Non era quindi chiaro se Kam Air avesse ottenuto l'autorizzazione a effettuare operazioni con l'aeromobile del tipo DC8 a partire da tale data. Inoltre, MoTCA non è stata in grado di presentare i risultati di eventuali certificazioni e attività di sorveglianza effettuate su Kam Air.
- (21) Alla luce delle constatazioni che precedono, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il vettore aereo Kam Air non ottemperi ai criteri comuni e debba quindi essere inserito nell'elenco di cui all'allegato A.

Sorveglianza globale in materia di sicurezza dei vettori aerei dell'Afghanistan

- (22) È stato comprovato che le autorità competenti della Repubblica islamica di Afghanistan non sono attualmente in grado di attuare e applicare le pertinenti norme in materia di sicurezza ed esercitare la sorveglianza sugli aeromobili utilizzati dai vettori aerei sottoposti alla loro autorità di regolamentazione in conformità agli obblighi della Convenzione di Chicago. Come dichiarato da MoTCA il 6 ottobre 2010, l'autorità ha attualmente notevoli difficoltà a conformarsi ai propri obblighi internazionali in tutti gli elementi critici di un sistema di sicurezza. Essa attualmente dipende totalmente dalle capacità fornite dall'ICAO per condurre le ispezioni ed ha dichiarato che, a causa della mancanza di personale qualificato, essa ha rilasciato certificati di aeronavigabilità per alcuni aeromobili senza effettuare le ispezioni pertinenti. Inoltre, la legislazione primaria relativa alle attività aeronautiche è ampiamente superata (1972); è stato presentato al Go-

verno, per approvazione, un disegno di legge senza che vi siano indicazioni sulla data di adozione. Inoltre i regolamenti operativi avevano solo natura non vincolante (circolari consultive).

- (23) MoTCA ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, al quale ha esposto la propria posizione il 9 novembre 2010. Essa ha riconosciuto che la propria attività di supervisione finora non è stata in grado di garantire in modo adeguato che i vettori aerei certificati in Afghanistan ottemperassero alle norme ICAO. MoTCA ha però informato la Commissione di aver deciso di astenersi dal rilascio di ulteriori certificati di operatore aereo, di aver cambiato la propria struttura interna di gestione e di aver vietato l'utilizzo di aeromobili del tipo AN 24. Inoltre, è stata appena convertita in legge una nuova serie di regolamenti aeronautici e MoTCA sta preparandosi a ricertificare tutti i vettori in Afghanistan secondo questi nuovi regolamenti.
- (24) La Commissione ha preso atto delle condizioni estremamente difficili nelle quali MoTCA si trova ad operare e ha accolto con favore l'impegno espresso dall'autorità competente di migliorare la situazione in futuro. Tuttavia, la Commissione ha constatato che, attualmente, MoTCA non è in grado di espletare correttamente le proprie responsabilità in quanto autorità di certificazione e di garantire che i suoi vettori internazionali ottemperino alle norme di sicurezza internazionali.
- (25) Per questi motivi, sulla base dei criteri comuni, si è ritenuto che tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica islamica di Afghanistan debbano essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

Vettori aerei della Repubblica del Ghana

- (26) In seguito alle misure imposte dal regolamento (UE) n. 791/2010, del 6 settembre 2010 ⁽¹⁾, a due vettori aerei certificati in Ghana, Meridian Airways e Airlift International (GH) Ltd, le autorità competenti della Repubblica del Ghana (GCAA) hanno chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, svoltasi il 10 novembre 2010.
- (27) Nel corso della loro presentazione, GCAA ha spiegato nei dettagli le iniziative prese per affrontare le carenze individuate presso i vettori Meridian Airways, Air Charter Express e Airlift International e ha descritto i miglioramenti che stava introducendo nel sistema di supervisione del Ghana, tra cui l'obbligo per tutti i vettori aerei certificati in Ghana di svolgere la propria attività in questo paese. GCAA ha inoltre informato il comitato di aver effettuato un'ispezione dell'aeromobile del tipo DC 8, con marca di immatricolazione 9G-RAC, utilizzato da Airlift International e ha confermato che sono state affrontate le non conformità individuate dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 10.

- (28) La Commissione ha preso atto della volontà di GCAA di affrontare le carenze riscontrate nella attività di supervisione investendo ulteriori risorse e ha accolto con favore la decisione di obbligare i vettori aerei certificati in Ghana a ritrasferirsi in Ghana e a mantenere la propria sede principale di attività in questo paese per consentire alle autorità dell'aviazione civile di garantire una supervisione adeguata. Per sostenere gli sforzi compiuti da GCAA per migliorare il proprio sistema di supervisione, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per la sicurezza aerea di fornire un'assistenza tecnica con una visita nel corso della prima parte del 2011.

Airlift International (GH) Ltd.

- (29) Il vettore Airlift International (GH) Ltd ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, al quale ha esposto la propria posizione il 10 novembre 2010. Il vettore aereo ha presentato i miglioramenti ottenuti nella propria struttura organizzativa, a livello di politica e procedure, risorse e conformità regolamentare. Il vettore ha confermato che gli aeromobili 9G-SIM e 9G-FAB restano in deposito in attesa di decisioni sulle azioni di manutenzione da effettuare per ripristinare l'aeronavigabilità prima di riprendere le operazioni. Il vettore condivide il parere di GCAA che le carenze precedentemente individuate nell'aeromobile 9G-RAC sono state adeguatamente corrette.

- (30) La Commissione ha preso atto dei progressi compiuti dal vettore nel porre rimedio alle carenze individuate in materia di sicurezza. Alla luce di quanto precede, in base ai criteri comuni, si ritiene che l'aeromobile del tipo DC8 con marca di immatricolazione 9G-RAC, debba essere tolto dall'allegato B e autorizzato ad operare nell'Unione.
- (31) Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte di Airlift International delle norme di sicurezza applicabili rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di questo vettore ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008, mentre la Commissione continuerà a monitorarne le iniziative.

Air Charter Express

- (32) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Air Charter Express certificato in Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell'ambito del programma SAFA⁽¹⁾.
- (33) Il vettore ha incontrato la Commissione e gli Stati membri il 9 giugno 2010 per discutere i problemi emersi dalle ispezioni SAFA e si è dichiarato pronto a presentare un piano di azioni correttive per rimediare alle carenze riscontrate.

- (34) Il vettore Air Charter Express ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, al quale ha esposto la propria posizione il 10 novembre 2010. Il vettore ha descritto le iniziative intraprese finora nell'ambito del piano di azioni correttive, in particolare nelle aree delle procedure, del controllo operativo, della manutenzione e dell'addestramento e ha confermato che i lavori sulle azioni correttive stanno continuando.

- (35) La Commissione ha preso atto dei progressi compiuti dal vettore in questione e ha sottolineato la necessità di fare in modo che le misure correttive e di prevenzione adottate da Air Charter Express siano effettivamente attuate per evitare che si riproducano le carenze sotto il profilo della sicurezza riscontrate durante le ispezioni a terra dei suoi aeromobili. Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte di Air Charter Express delle norme di sicurezza applicabili rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di questo vettore ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008, mentre la Commissione continuerà a monitorarne le iniziative.

Vettori aerei del Kazakistan

- (36) Come prevede il regolamento (CE) n. 1144/2009 la Commissione ha proseguito attivamente le consultazioni con le autorità competenti del Kazakistan al fine di seguire i progressi di tali autorità nell'attuazione del piano di misure correttive istituito dallo Stato per porre rimedio alle carenze individuate dall'ICAO durante l'approfondito audit in materia di sicurezza, effettuato nell'aprile 2009 nel quadro del suo Universal Safety Oversight Audit Programme e, in particolare, ai gravi problemi di sicurezza notificati dall'ICAO a tutti gli Stati parti della Convenzione di Chicago.
- (37) In seguito alle consultazioni con la Commissione svoltesi il 27 settembre 2010, le autorità competenti del Kazakistan (CAC) sono state sentite dal comitato per la sicurezza aerea il 10 novembre 2010. Esse hanno comunicato che stavano ulteriormente progredendo nell'attuazione delle azioni correttive. In particolare, il Kazakistan ha adottato una nuova legge sull'aviazione, il 15 luglio 2010, e sta lavorando su più di 100 atti di legislazione secondaria per l'attuazione della legge sull'aviazione nei prossimi mesi.
- (38) Il 18 ottobre 2010 è stato adottato un primo pacchetto di questa normativa relativa all'attività aeronautica e lo stesso giorno le autorità competenti del Kazakistan hanno revocato il COA di 15 compagnie: KazAirWest, IJT Aviation, Euro Asia Air International, Berkut ZK, Tyan Shan, Kazavia, Navigator, Salem, Orlan 2000, Fenix, Association of amateur pilots of Kazakhstan, Burundayavia, Sky Service, Aeroprakt KZ e Asia Continental Avialines.

⁽¹⁾ BCAA-2009-157, BCAA-2010-87, DGAC/F-2009-2422, DGAC/F-2009-2651, DGAC/F-2009-2766, DGAC/F-2010-1678, DGAC/F-2010-2075, CAA-NL-20109-195, CAA-NL-20109-196, CAA-UK-2010-923.

- (39) Le autorità competenti del Kazakistan hanno comunicato che due dei suddetti vettori aerei, Burundayavia e Euro Asia Air International, il 28 ottobre 2010 hanno chiesto il ripristino del loro COA. In occasione della riunione del comitato per la sicurezza aerea le autorità competenti del Kazakistan non sono state in grado di chiarire qual è l'attuale situazione relativa alle attività di queste due compagnie. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che Burundayavia e Euro Asia Air International debbano rimanere nell'elenco di cui all'allegato A.
- (40) Le presentazioni fatte dalle autorità competenti del Kazakistan (CAC) in merito alle compagnie Asia Continental Avialines, KazAirWest, Kazavia e Orlan 2000 non contengono informazioni sufficienti a dimostrare che queste compagnie abbiano cessato le loro attività di trasporto aereo commerciale. CAC non è stata in grado di fornire una documentazione completa in merito ai certificati e alle approvazioni in possesso di queste compagnie dopo la revoca dei loro COA. In particolare, in merito alle suddette compagnie vi sono informazioni in base alle quali esse continuano a utilizzare grandi aeromobili da trasporto. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che in questa fase le suddette quattro compagnie debbano rimanere nell'elenco di cui all'allegato A.
- (41) Le autorità competenti del Kazakistan hanno dichiarato e fornito le prove che dimostrano che Association of Amateur Pilots of Kazakhstan, Aeroprakt KZ, Berkut ZK, IJT Aviation, Navigator, Fenix, Salem, Sky Service e Tyan Shan Flight Center, non svolgono più attività di trasporto aereo commerciale e non sono più in possesso di una licenza di esercizio valida. Pertanto esse non sono più considerate vettori aerei ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2111/2005. Alla luce di quanto precede, in base ai criteri comuni, si ritiene che tali nove compagnie debbano essere cancellate dall'elenco di cui all'allegato A.
- (42) La Commissione approva l'ambizioso programma di riforma del sistema dell'aviazione civile intrapreso dalle autorità del Kazakistan e invita tali autorità a perseguire con determinazione i loro sforzi per attuare il piano di azioni correttive concordato con l'ICAO, concentrandosi prioritariamente sui gravi problemi di sicurezza non ancora risolti e sulla ricertificazione di tutti gli operatori sotto la loro responsabilità. La Commissione è pronta a organizzare a tempo debito, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in loco per verificare i progressi compiuti nell'attuazione del piano di azioni correttive.
- di correggere effettivamente le carenze e di risolvere i problemi in materia di sicurezza, come hanno dimostrato i risultati dell'audit effettuato nell'aprile 2008 dall'ICAO, nell'ambito dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). La relazione finale pubblicata nel marzo 2009 ha evidenziato numerose gravi carenze per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Al momento della verifica dell'ICAO oltre il 67 % delle norme ICAO non era applicato effettivamente. Per quanto riguarda la risoluzione delle carenze individuate in materia di sicurezza, l'ICAO ha riferito che più del 93 % delle norme ICAO non erano state applicate.
- (44) Sono state riscontrate gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Mauritania Airways certificato in Mauritania. Tali carenze sono state individuate da Francia e Spagna nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA⁽¹⁾. Mauritania Airways non ha risposto in modo adeguato alle autorità che hanno effettuato le ispezioni né ha dimostrato di aver corretto in maniera duratura tali carenze.
- (45) Nel febbraio 2010 la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità competenti della Mauritania, esprimendo le proprie gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività dei vettori aerei titolari di licenza rilasciata in tale paese e chiedendo chiarimenti in merito alle iniziative intraprese dalle autorità competenti della Mauritania per rispondere alle constatazioni dell'ICAO e alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli SAFA. Tali consultazioni sono state seguite da uno scambio di corrispondenza avvenuto nel marzo e nell'ottobre 2010 sulle stesse questioni. Le autorità competenti della Mauritania sono state sentite inoltre dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2010.
- (46) È accertata l'incapacità delle autorità competenti della Mauritania (ANAC) di porre rimedio in modo effettivo alle constatazioni di non conformità dell'ICAO, come dimostrato dal fatto che l'attuazione del piano di azione diretto a risolvere le carenze riscontrate dall'ICAO ha subito un ritardo. ANAC non ha fornito le prove della soddisfacente risoluzione delle criticità in questione. Ad esempio, la legge sull'aviazione civile del 1972 non è ancora stata riveduta e neppure la legislazione specifica secondaria nella stessa materia. Di conseguenza, la base giuridica per la certificazione e la supervisione continua di tutti i vettori aerei titolari di licenza della Mauritania non è conforme alle norme di sicurezza internazionali applicabili.

Vettori aerei della Repubblica di Mauritania

- (43) È stata riscontrata e comprovata l'incapacità delle autorità responsabili della supervisione dei vettori aerei titolari di licenza rilasciata nella Repubblica islamica di Mauritania

⁽¹⁾ DGAC/F-2009-2728; DGAC/F-2010-343; DGAC/F-2010-520, DGAC/F-2010-723, DGAC/F-2010-1007, DGAC/F-2010-1294, DGAC/F-2010-1573, DGAC/F-2010-1914, DGAC/F-2010-2004; AESA-E-2010-46, AESA-E-2010-249; AESA-E-2010-396; AESA-E-2010-478.

(47) ANAC ha comunicato che Mauritania Airways è attualmente il solo vettore aereo certificato in Mauritania e che il COA di questo vettore è stato rinnovato l'8 luglio 2010 per un periodo limitato di 6 mesi, con scadenza il 31 dicembre 2010. ANAC, tuttavia, non ha fornito alcuna prova delle verifiche effettuate prima del rinnovo né ha trasmesso i dettagli dei piani di azione imposti per garantire che le carenze riscontrate in materia di sicurezza venissero corrette in modo duraturo. In particolare, non sono state fornite prove dell'approvazione del manuale operativo dell'operatore, della lista degli equipaggiamenti minimi, la descrizione dell'organizzazione gestionale della manutenzione dell'esercente e la descrizione dell'organismo di manutenzione.

(48) Mauritania Airways è stata sentita dal comitato per la sicurezza aerea il 9 novembre 2010 e ha comunicato di aver avviato una serie di azioni correttive per affrontare le carenze riscontrate nel corso delle ispezioni a terra SAFA, nonché dell'indagine interna condotta dopo l'incidente avvenuto al loro aeromobile nel luglio 2010. Tuttavia, questo vettore non è stato in grado di dimostrare che tali iniziative abbiano finora prodotto dei risultati. Inoltre, non ha potuto nemmeno dimostrare di avere le necessarie autorizzazioni indicate sopra.

(49) ANAC ha confermato che un aeromobile del tipo B737-700 con marca di immatricolazione TS-IEA, operato da Mauritania Airways, il 27 luglio 2010 ha subito un incidente che ha provocato diversi feriti e un danno grave all'aeromobile che si trova da allora in riparazione. Dalle prime informazioni ottenute dal vettore sono risultate diverse carenze, in particolare un'anomalia nell'estensione degli ipersostentatori di bordo d'attacco (slats) e un avvicinamento non stabilizzato.

(50) Le autorità competenti della Mauritania (ANAC) non hanno dimostrato di essere in grado di esercitare efficacemente le proprie responsabilità in materia di supervisione della sicurezza nei confronti dei vettori aerei certificati in Mauritania. Per questi motivi e sulla base dei criteri comuni, si è ritenuto che tutti i vettori certificati in Mauritania debbano essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(51) La Commissione esorta le autorità competenti della Mauritania (ANAC) a perseguire attivamente l'attuazione del piano di azioni correttive presentato all'ICAO ed è pronta a fornire sostegno se necessario. La Commissione in particolare è pronta a organizzare, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'appoggio degli Stati membri, una valutazione in loco per verificare i progressi compiuti nell'attuazione del piano di azioni correttive.

Ukrainian Mediterranean Airlines

(52) Ukrainian Mediterranean Airlines, certificato in Ucraina, ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, audizione che si è svolta il 9 novembre 2010. Il vettore ha comunicato che sta attualmente rinnovando la propria flotta e che non utilizza più l'aeromobile del tipo DC-9. Ukrainian Mediterranean Airlines non ha però fornito le specifiche operative complete in vigore allegate al certificato di operatore aereo e non è stato in grado di precisare, nel corso dell'audizione, la flotta attualmente utilizzata. Inoltre, è stato confermato che le autorità competenti dell'Ucraina stanno effettuando un audit su Ukrainian Mediterranean Airlines nell'ambito della procedura di rinnovo del suo certificato di operatore aereo, che scade il 28 novembre 2010 e che tale procedura non è ancora stata completata. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che Ukrainian Mediterranean Airlines debba rimanere nell'elenco di cui all'allegato B.

(53) Le presentazioni fatte dopo l'audizione del vettore aereo saranno esaminate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea alla prossima riunione di quest'ultimo.

Air Algérie

(54) In seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 590/2010⁽¹⁾, il vettore aereo Air Algérie ha effettuato numerose ispezioni sui propri aeromobili prima della partenza per destinazioni dell'Unione. Le competenti autorità dell'Algeria, nel settembre 2010, hanno inoltre organizzato delle équipes di tecnici incaricate di eseguire ispezioni (denominate ispezioni SANAA), sulla base della metodologia SAFA, sugli aeromobili utilizzati dalla compagnia Air Algérie, in particolare quelli che operano su rotte a destinazione dell'Unione. Tali sforzi concertati dovrebbero consentire loro di individuare e risolvere una serie di carenze prima della partenza di un aeromobile. Dai risultati di tali ispezioni, tuttavia, emergono dubbi in merito alla qualità delle attività di manutenzione di questo vettore.

(55) Come previsto dal regolamento (UE) n. 590/2010 e fino alla riunione del comitato per la sicurezza aerea del 10 novembre 2010, le autorità dell'aviazione civile dell'Algeria hanno trasmesso quattro relazioni mensili relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2010. Tali relazioni si sono concentrate sui risultati della supervisione in materia di sicurezza condotta sulle attività di Air Algérie e sono state integrate dalle constatazioni effettuate nel corso delle ispezioni eseguite da ispettori di Air Algérie sugli aeromobili del vettore. Tali relazioni, tuttavia, non forniscono informazioni che dimostrino che le autorità competenti dell'Algeria abbiano proceduto alla valutazione di rischio e come siano presi in considerazione i risultati di tale valutazione di rischio nella procedura e programmazione di supervisione.

⁽¹⁾ GU L 170 del 5.7.2010, pag. 9.

(56) Dato il persistere di criticità nelle aree del mantenimento della aeronavigabilità, della manutenzione, delle operazioni, nonché della sicurezza del carico a bordo, riscontrate nel corso di ispezioni SAFA, SANAA e interne ad Air Algérie e al fine di ottenere chiarimenti in merito alle relazioni mensili, l'11 ottobre 2010 si sono svolte consultazioni con l'autorità competente e con il vettore alle quali hanno partecipato l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e uno Stato membro. Nel corso della riunione la Commissione ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità competenti dell'Algeria di procedere ad un'analisi approfondita delle cause e di presentare un solido piano di azioni correttive nonché tutte le informazioni pertinenti che dimostrino le iniziative prese sia dalle autorità competenti dell'Algeria che dal vettore Air Algérie per apportare una soluzione duratura alle carenze in materia di sicurezza. Il 20 ottobre 2010 è stato presentato alla Commissione un piano di azioni correttive approvato dalle autorità competenti dell'Algeria.

(57) Il 10 novembre 2010 Air Algérie ha presentato un ulteriore piano rafforzato di azioni correttive al comitato per la sicurezza aerea. Il comitato per la sicurezza aerea ha riconosciuto gli sforzi fatti dal vettore per risolvere le carenze individuate in materia di sicurezza e ha sollecitato le autorità competenti dell'Algeria a incrementare le proprie attività di supervisione al fine di garantire il rispetto delle pertinenti norme di sicurezza. Durante la riunione del comitato per la sicurezza aerea le autorità competenti dell'Algeria hanno manifestato la volontà di rafforzare ulteriormente le loro capacità attraverso un progetto di gemellaggio. Allo scopo di sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità competenti dell'Algeria per rafforzare la loro capacità di adempiere i propri compiti, nel febbraio 2011 verrà effettuata una missione di assistenza tecnica guidata dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(58) Nel frattempo, gli Stati membri continueranno a monitorare le prestazioni di Air Algérie nell'ambito del regolamento (CE) n. 351/2006 al fine di offrire la base per un riesame di questo caso in occasione della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

Vettori aerei della Repubblica del Congo

(59) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1144/2009 ⁽¹⁾ tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica del Congo sono soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione e figurano nell'elenco di cui all'allegato A.

(60) La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati di una missione di assistenza tecnica effettuata nel febbraio 2010 dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nella Repubblica del Congo a seguito dell'audit eseguito dall'ICAO nel

novembre 2008, nell'ambito del programma USOAP. Dall'audit USOAP dell'ICAO è emerso un grave problema di sicurezza per quanto riguarda le operazioni, la certificazione e la supervisione degli aeromobili esercitata dall'Autorità dell'aviazione civile della Repubblica del Congo (ANAC) assieme ad una percentuale estremamente elevata di mancata applicazione delle norme di sicurezza (76,89 %); tale importante problema di sicurezza rimane attualmente irrisolto. Nel corso della missione di assistenza tecnica si è preso atto che ANAC ha compiuto evidenti sforzi a tutti i livelli per attuare un piano di azioni correttive e ha dato prova di grande impegno per risolvere i problemi di sicurezza evidenziati dall'audit dell'ICAO. La Commissione accoglie con soddisfazione questi sviluppi incoraggianti e continuerà a monitorare i progressi compiuti da ANAC nell'attuazione del piano di azioni correttive, al fine di garantire che le attuali carenze in materia di sicurezza siano affrontate senza ritardi.

(61) Il vettore aereo Equafight Service, certificato dall'ANAC, ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, dal quale è stato sentito il 10 novembre 2010. Il vettore ha presentato la propria attività e le informazioni relative allo stato di avanzamento del suo piano di azioni correttive.

(62) Il vettore Trans Air Congo, certificato dall'ANAC, ha chiesto un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, dal quale è stato sentito il 10 novembre 2010. Il vettore ha presentato la propria attività e le informazioni relative allo stato di avanzamento del suo piano di azioni correttive.

(63) Il comitato per la sicurezza aerea ha preso atto della relazione sui progressi compiuti. Le presentazioni fatte dai suddetti vettori aerei, tuttavia, non hanno permesso di accertare la loro effettiva ottemperanza alle norme di sicurezza dell'ICAO applicabili. Inoltre, sulla base dei criteri comuni, in attesa dell'effettiva attuazione di azioni correttive adeguate in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'ICAO in materia di sicurezza e in assenza di progressi significativi nella soluzione delle criticità individuate durante l'audit dell'ICAO, si ritiene che le autorità competenti della Repubblica del Congo, per il momento, non siano in grado di attuare e applicare le pertinenti norme di sicurezza a tutti i vettori aerei che si trovano sotto il loro controllo regolamentare. Pertanto, tutti i vettori aerei certificati da tali autorità dovrebbero restare nell'elenco di cui all'allegato A.

(64) La Commissione proseguirà in maniera attiva nelle consultazioni con le competenti autorità della Repubblica del Congo sulle iniziative da esse intraprese per migliorare la sicurezza aerea e intende avviare nel 2011 una seconda missione di assistenza tecnica diretta a rafforzare le capacità tecniche e amministrative di dette autorità nel settore dell'aviazione civile.

⁽¹⁾ GU L 312 del 27.11.2009, pag. 16.

Vettori aerei del Kirghizistan

- (65) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno chiesto di essere sentite dal comitato per la sicurezza aerea, cosa che è avvenuta il 10 novembre 2010. Esse hanno dichiarato che stanno portando avanti un'ambiziosa riforma del settore dell'aviazione iniziata nel 2006 allo scopo di migliorare la sicurezza aerea. Le autorità competenti stanno facendo progressi in particolare nello sviluppo delle capacità attraverso l'assunzione di un numero supplementare di ispettori qualificati, politica che continuerà nei prossimi mesi. È in atto una revisione della legislazione nazionale in materia di aviazione al fine di garantire la conformità alle norme di sicurezza internazionali entro il novembre 2011.
- (66) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno comunicato di aver rilasciato un nuovo COA al vettore aereo CAAS. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene che CAAS debba essere inserito nell'elenco di cui all'allegato A.
- (67) Le autorità competenti del Kirghizistan hanno comunicato inoltre di aver sospeso il COA di tre vettori aerei: Itek Air, TransAero e Asian Air. Inoltre, hanno comunicato di aver intrapreso delle azioni coattive nei confronti dei seguenti vettori: Golden Rules Airlines, Kyrgyzstan Airline, Max Avia e Tenir Airlines. Esse non sono state in grado, però, di dimostrare l'avvenuta revoca della licenza o del COA di questi vettori. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori debbano rimanere nell'elenco di cui all'allegato A.
- (68) Dato che, a tutt'oggi, la Commissione non ha ricevuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate azioni correttive né da parte dei vettori aerei certificati nel Kirghizistan, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei, sulla base dei criteri comuni si ritiene che tali vettori debbano rimanere nell'elenco dell'allegato A.
- (69) La Commissione esorta le autorità competenti del Kirghizistan a continuare i loro sforzi verso la risoluzione di tutte le constatazioni di non conformità emerse nel corso dell'audit eseguito dall'ICAO nell'aprile 2009 nell'ambito dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e con il sostegno degli Stati membri, è pronta a effettuare un esame in loco una volta che il piano di azioni correttive presentato all'ICAO sia sufficientemente avanzato; lo scopo della missione sarebbe di verificare l'attuazione dei requisiti di sicurezza applicabili da parte delle autorità competenti e delle imprese sotto la sua supervisione.

Vettori aerei del Gabon

- (70) Il 26 ottobre 2010 si sono svolte consultazioni tra le autorità competenti del Gabon (ANAC) e la Commis-

sione, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e le autorità competenti della Francia per presentare i progressi finora compiuti. ANAC ha informato che è attualmente in atto una revisione del quadro legislativo, con una riforma del codice dell'aviazione civile, che comporta le seguenti iniziative: a) una riorganizzazione di ANAC, la cui adozione è prevista entro il 31 dicembre 2010; b) l'istituzione di una serie esauriente di regolamenti aeronautici del Gabon (RAG), che entrerà in vigore gradualmente entro il 2011. ANAC ha riferito sugli ulteriori progressi compiuti nel rafforzamento delle capacità, con l'assunzione di un numero supplementare di ispettori. ANAC ha inoltre riferito sui progressi compiuti nella supervisione dei vettori aerei e nel controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza vigenti (RACAM), come dimostra la sospensione del COA del vettore Air Services il 30 luglio 2010 e la temporanea sospensione del COA del vettore aereo Allegiance fra il 22 agosto e il 2 settembre 2010.

- (71) ANAC non ha tuttavia fornito prove dell'avvenuta applicazione delle adeguate misure correttive prima del reintegro del COA del vettore aereo Allegiance. Inoltre, il numero e la natura di alcune delle carenze individuate mostrano che potrebbero rivelarsi necessarie nuove misure di esecuzione, qualora i vettori aerei del Gabon non osservassero le norme di sicurezza applicabili.
- (72) Dato che, a tutt'oggi, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena applicazione di adeguate misure correttive né da parte dei vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei, sulla base dei criteri comuni si ritiene che tali vettori debbano continuare a essere soggetti a divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B) a seconda dei casi.
- (73) ANAC ha comunicato il rilascio di un nuovo COA al vettore Afric Aviation il 25 settembre 2010, senza fornire la prova che la certificazione e la supervisione di questo vettore sono pienamente conformi alle norme di sicurezza internazionali. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Afric Aviation debba essere inserito nell'elenco di cui all'allegato A.
- (74) Gli Stati membri continueranno a monitorare le prestazioni dei vettori aerei certificati nel Gabon attraverso ispezioni a terra mirate, eseguite nell'ambito del programma SAFA, allo scopo di monitorare la conformità duratura delle operazioni e della manutenzione alle norme di sicurezza applicabili. Qualora le ispezioni a terra dovessero individuare delle criticità in materia di sicurezza, la Commissione si vedrà costretta a riconsiderare le misure applicabili a questi vettori alla prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

Vettori aerei della Repubblica delle Filippine

- (75) La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e dalle autorità competenti della Germania e della Spagna, ha effettuato una missione di valutazione della sicurezza nelle Filippine nell'ottobre 2010 allo scopo di valutare i progressi compiuti dalle autorità competenti del paese (CAAP) e da alcuni vettori aerei sotto la loro supervisione nell'applicazione delle misure prese per affrontare le criticità in materia di sicurezza descritte nel regolamento (UE) n. 273/2010.
- (76) La relazione che è seguita a tale valutazione conferma che, dall'aprile 2010, sotto la guida del suo nuovo Direttore generale, l'autorità per l'aviazione civile delle Filippine ha intrapreso una serie di ambiziose riforme dell'attuale sistema di supervisione dell'aviazione civile della Repubblica delle Filippine. Le misure prese vanno chiaramente nella giusta direzione e si ritiene che permetteranno, una volta attuate in maniera effettiva e duratura, di ottenere significativi miglioramenti della conformità alle norme di sicurezza internazionali stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Tali misure comportano in particolare a) una rifusione del regolamento e delle norme di attuazione esistenti della legge di base in materia di aviazione civile; b) una revisione completa dei regolamenti dell'aviazione civile; c) la nomina di sufficiente personale secondo criteri di qualificazione più severi; d) la prosecuzione di programmi di formazione approfonditi destinati al personale assunto; e) la modernizzazione delle istituzioni e l'introduzione di sistemi informatici adeguati per permettere il controllo delle approvazioni e delle licenze; f) la certificazione di quei vettori aerei che, pur proseguendo le loro attività commerciali, non hanno ancora ricevuto la certificazione secondo il regolamento sull'aviazione civile in vigore; g) lo sviluppo di piani di supervisione approfonditi che comprendano tutti gli aspetti delle operazioni e h) la risoluzione delle criticità in materia di sicurezza che possono essere state riscontrate.
- (77) La relazione sottolinea inoltre che, nonostante gli impegni presi dalla CAAP e le energie investite dall'aprile 2010, queste ambiziose riforme non hanno potuto essere completate in pochi mesi, in particolare a causa della lunghezza delle procedure di assunzione e di nomina nelle Filippine che esulano dal controllo della CAAP e della corrispondente mancanza di risorse appropriate. Sembra necessario disporre di più tempo per compiere dei progressi duraturi e affinché i risultati ottenuti possano essere riconosciuti. Sebbene la CAAP abbia intrapreso delle iniziative per affrontare le gravi carenze in materia di sicurezza notificate dall'ICAO a tutti gli Stati contraenti nel 2009, finora i progressi non sono stati sufficienti per risolvere questi problemi gravi. Analogamente, nonostante le azioni intraprese dalla CAAP per risolvere i problemi di non conformità segnalati dalla FAA nel 2007, i progressi a tutt'oggi non sono stati sufficienti per ottenere dalla FAA degli USA il riconoscimento di conformità alle norme di sicurezza internazionali (categoria 1). Alla luce di quanto precede, si ritiene che in questa fase, tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica delle Filippine debbano rimanere nell'elenco di cui all'allegato A.

- (78) La Commissione invita le Filippine a rispettare il calendario di attuazione dei suoi impegni nei confronti della comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda la risoluzione delle gravi criticità in materia di sicurezza notificate dall'ICAO. Per raggiungere questo risultato è essenziale che la CAAP continui ad operare con la necessaria indipendenza e che garantisca la nomina di sufficiente personale qualificato in grado di adempiere in modo efficiente alle proprie responsabilità nei confronti della comunità internazionale e garantire una supervisione rigorosa, conforme alle norme di sicurezza applicabili. Il sostegno del governo delle Filippine alla CAAP è essenziale a questo fine.

Vettori aerei della Federazione russa

- (79) In seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 590/2010 la Commissione ha ricevuto informazioni dalle competenti autorità della Federazione russa che tutte le restrizioni operative precedentemente applicabili al vettore aereo YAK Service sono state levate l'11 agosto 2010, in seguito ai soddisfacenti risultati riscontrati nel corso delle attività di supervisione effettuate da tali autorità. La Commissione, tuttavia, non ha ricevuto i risultati richiesti di tutte le attività di supervisione concernenti la verifica della corretta attuazione di azioni correttive, né la certificazione dell'equipaggiamento conforme alle norme ICAO installato a bordo degli aeromobili del vettore utilizzati per effettuare voli internazionali.
- (80) Inoltre, nell'ambito del monitoraggio permanente delle prestazioni dei vettori aerei che volano nell'Unione sulla base dei risultati delle ispezioni a terra eseguite sugli aeromobili di tali vettori, l'11 ottobre 2010 la Commissione ha informato le autorità competenti della Federazione russa in merito ai risultati di tali ispezioni effettuate su vettori russi nel corso dei dodici mesi precedenti.
- (81) Questi risultati hanno indicato che, nel caso di alcuni vettori aerei russi, anche se ottenuto da un numero limitato di ispezioni, esiste un persistente tasso di criticità equivalente a più di due constatazioni significative e/o gravi per ispezione nel corso degli ultimi 2 anni. Tali risultati dimostrano che vi è la necessità di miglioramenti se si vuole che questi vettori siano pienamente conformi alle norme di sicurezza internazionali. Il 18 ottobre 2010 si sono svolte a Mosca delle consultazioni tra la Commissione e le autorità competenti della Federazione russa sulle prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei russi. Nel corso di questa riunione le autorità competenti della Federazione russa hanno fornito alla Commissione le seguenti informazioni: a) la documentazione che era stata chiesta il 2 settembre 2010 per Yak Service (trasmissione in inglese dei risultati di tutte le attività di supervisione concernenti la verifica della adeguata attuazione di azioni correttive nonché della certificazione dell'equipaggiamento in conformità alle norme ICAO installato ora a bordo degli aeromobili della compagnia utilizzati per effettuare voli internazionali; il nuovo COA della compagnia rilasciato in seguito alla levata delle restrizioni assieme alle specifiche operative); b) i risultati delle attività di supervisione delle autorità russe sui vettori aerei

russe per i quali la Commissione ha trasmesso relazioni e analisi sulle ispezioni a terra SAFA effettuate. Inoltre, a questa riunione le autorità competenti della Federazione russa hanno annunciato che avrebbero trasmesso alla Commissione anche le relazioni e le analisi delle prestazioni (incidenti, metodologia di calcolo dei coefficienti, ecc.) per i controlli a terra eseguiti sugli aeromobili dei vettori dell'Unione europea che volano nella Federazione russa.

(82) In seguito a questa riunione, il 25 ottobre 2010 le autorità competenti della Federazione russa hanno trasmesso la corrispondenza relativa a Yak Service che dimostra che alcuni equipaggiamenti installati sugli aeromobili utilizzati da YAK Service sono stati ricertificati dal Comitato interstatale per l'aviazione (MAK). Tuttavia, alla riunione del comitato per la sicurezza aerea del 10 novembre 2010 le autorità competenti della Federazione russa non hanno fornito la prova che tutti gli aeromobili utilizzati da YAK Service siano dotati dell'equipaggiamento funzionale obbligatorio previsto dalle norme ICAO necessario per il trasporto aereo commerciale internazionale. Pertanto, due aeromobili che figurano sul COA di questo vettore con marche di immatricolazione RA-87648 e RA-88308 non devono essere utilizzati nell'Unione europea. Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte di Yak Service delle norme di sicurezza applicabili rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di questo vettore secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 351/2008.

(83) Alla riunione del comitato per la sicurezza aerea le autorità competenti della Federazione russa non hanno fornito le prove dei risultati delle loro attività di supervisione sui vari vettori certificati nella Federazione russa come richiesto dalla Commissione.

(84) Alla riunione del comitato per la sicurezza aerea le autorità competenti della Federazione russa hanno inoltre confermato che continuano ad essere esclusi dal trasporto aereo commerciale internazionale, in quanto non sono dotati dell'equipaggiamento obbligatorio previsto dalle norme ICAO, i seguenti aeromobili:

a) Air Company Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b) Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 e RA-85682 in precedenza utilizzati da Atlant Soyuz entrambi questi aeromobili sono operati da altri vettori aerei certificati nella Federazione russa;

c) Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 e RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA88300 e RA-88186; Yak-40K: RA-21505, RA-98109 e RA-8830; Yak-42D: RA-42437; tutti (22) gli elicotteri Kamov Ka-26 (immatricolazione sconosciuta); tutti (49) gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti (11) gli elicotteri Mi-171 (immatricolazione sconosciuta); tutti (8) gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti (1) gli elicotteri EC-120B: RA-04116;

d) Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 e RA-85457;

e) Krasnoyarsky Airlines: l'aeromobile del tipo TU-154M RA-85672 precedentemente sul COA di Krasnoyarsky Airlines, revocato nel 2009, è attualmente operato da Atlant Soyuz; l'aeromobile dello stesso tipo con immatricolazione RA-85682 è attualmente operato da un altro vettore aereo certificato nella Federazione russa;

f) Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 e RA-42541; l'aeromobile dello stesso tipo RA-42526 attualmente non è utilizzato per motivi finanziari;

g) Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tutti i TU-134 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli Antonov An-24 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli An-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta);

h) Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 e RA-85690;

i) Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: gli aeromobili RA-42374, RA-42433 e RA-42347 utilizzati da un altro vettore russo; Tupolev TU-134A: RA-65970, RA-65691, RA-65973, RA-65065 e RA-65102; Antonov AN-24RV: gli aeromobili RA-46625 e RA-47818 che sono attualmente utilizzati da un altro vettore russo;

j) Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (gli aeromobili RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 e RA-85432 attualmente non sono operati per motivi finanziari);

k) UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806 e RA-85820; tutti (24) i TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 e RA-65977; gli aeromobili RA-65143 e RA-65916 sono operati da un altro vettore russo; tutti (1) i TU-134B: RA-65726; tutti (10) gli Yakovlev Yak-40: RA-87348 (attualmente non operato per motivi finanziari), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 e RA-88280; gli aeromobili dello stesso tipo RA-87292 e RA-88244 sono stati ritirati; tutti gli elicotteri Mil-26: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-10: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri AS-355 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri BO-105 (immatricolazione sconosciuta); gli aeromobili del tipo AN-24B RA-46388 e RA-87348 attualmente non sono utilizzati per motivi finanziari; gli aeromobili RA-46267 e RA-47289 e gli aeromobili del tipo AN-24RV RA-46509, RA-46519 e RA-47800 sono operati da un altro vettore russo;

l) Russia (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, gli aeromobili RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 e RA-65555 sono operati da un altro vettore russo; Ilyushin IL-18: RA-75454 è operato da un altro vettore russo; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 e RA-88200 sono operati da un altro vettore russo;

m) Russair: aeromobile Tupolev TU-134A3 immatricolazione RA 65124; TU-154 immatricolazione RA-65124.

(85) La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno preso atto della presentazione e delle esposizioni fatte dalla autorità competente della Federazione russa e si adopereranno per la risoluzione duratura dei casi di non conformità in materia di sicurezza individuati durante le ispezioni a terra SAFA attraverso ulteriori con-

sultazioni tecniche con la suddetta autorità competente. Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte dei vettori aerei russi delle norme di sicurezza applicabili rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di questi vettori ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008, mentre la Commissione continuerà a monitorarne le iniziative.

Osservazioni generali sugli altri vettori aerei inclusi negli allegati A e B

(86) A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate azioni correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato il 6 settembre 2010, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare soggetti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(87) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1. l'allegato A è sostituito dal testo riportato nell'allegato A del presente regolamento;
2. l'allegato B è sostituito dal testo riportato nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Siim KALLAS

Vicepresidente

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELL'UE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
MERIDIAN AIRWAYS LTD	AOC 023	MAG	Repubblica del Ghana
SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL	AOC/013/00	SRH	Regno di Cambogia
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS	Sconosciuto	VRB	Repubblica del Ruanda
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica islamica di Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
PAMIR AIRLINES	Sconosciuto	PIR	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines incluso nell'allegato B, ossia:			Repubblica d'Angola
AEROJET	015	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	004	DCD	Repubblica d'Angola
AIR GEMINI	002	GLL	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	003	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
ALADA	005	RAD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	011	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
PHA	019	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
RUI & CONCEICAO	012	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SAL	013	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SERVISAIR	018	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	014	SOR	Repubblica d'Angola

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica del Benin
AERO BENIN	PEA No 014/ MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	AEB	Repubblica del Benin
AFRICA AIRWAYS	Sconosciuto	AFF	Repubblica del Benin
ALAFIA JET	PEA No 014/ANAC/ MDCTTTATP-PR/DEA/ SCS	n.p.	Repubblica del Benin
BENIN GOLF AIR	PEA No 012/MDCTTP- PR/ANAC/DEA/SCS.	BGL	Repubblica del Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS	PEA No 013/ MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS.	LTL	Repubblica del Benin
COTAIR	PEA No 015/ MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS.	COB	Repubblica del Benin
ROYAL AIR	PEA No 11/ANAC/ MDCTTP-PR/DEA/SCS	BNR	Repubblica del Benin
TRANS AIR BENIN	PEA No 016/ MDCTTTATP-PR/ ANAC/DEA/SCS	TNB	Repubblica del Benin
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica del Congo
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO	RAC 06-004	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	Sconosciuto	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER	409/CAB/MIN/TVC/ 051/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TVC/ 036/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/TVC/ 031/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/TVC/ 029/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/ 028/08	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
BRAVO AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0090/2006	BRV	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/048/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/TVC/052/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TVC/026/08	CER	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA	409/CAB/MIN/TC/0050/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO EXPRESS	409/CAB/MIN/TVC/083/2009	EXY	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TVC/035/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0032/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)	409/CAB/MIN/TVC/003/08	EWS	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR	409/CAB/MIN/TVC/037/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY KAVATSI	409/CAB/MIN/TVC/027/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)	409/CAB/MIN/TVC/053/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0051/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TVC/045/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
HEWA BORA AIRWAYS (HBA)	409/CAB/MIN/TVC/038/08	ALX	Repubblica democratica del Congo (RDC)
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)	409/CAB/MIN/TVC/033/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/TVC/042/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)	Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205)	LCG	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/04008	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/034/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY	409/CAB/MIN/TVC/025/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SERVICES AIR	409/CAB/MIN/TVC/030/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/050/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER	409/CAB/MIN/TVC/044/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/046/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANS AIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/TVC/024/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TVC/039/08	WDA	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ZAABU INTERNATIONAL	409/CAB/MIN/TVC/049/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	Sconosciuto	CEL	Guinea equatoriale
EGAMS	Sconosciuto	EGM	Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES	2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS	EUG	Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACION	002/ANAC	n.p.	Guinea equatoriale
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS	739	GET	Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS	738	n.p.	Guinea equatoriale
STAR EQUATORIAL AIRLINES	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL	737	UTG	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia, ossia:			Repubblica d'Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTATA	135-012	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
ASCO NUSA AIR	135-022	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
CARDIG AIR	121-013	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica d'Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica d'Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Repubblica d'Indonesia
EASTINDO	135-038	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica d'Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	135-034	IDA	Repubblica d'Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
KAL STAR	121-037	KLS	Repubblica d'Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica d'Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica d'Indonesia
LION MENTARI AIRLINES	121-010	LNI	Repubblica d'Indonesia
MANUNGAL AIR SERVICE	121-020	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
MEGANTARA	121-025	MKE	Repubblica d'Indonesia
MERPATI NUSANTARA AIRLINES	121-002	MNA	Repubblica d'Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NUSANTARA BUANA AIR	135-041	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NYAMAN AIR	135-042	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica d'Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
REPUBLIC EXPRESS AIRLINES	121-040	RPH	Repubblica d'Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica d'Indonesia
SAMPOERNA AIR NUSANTARA	135-036	SAE	Repubblica d'Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
SKY AVIATION	135-044	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica d'Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica d'Indonesia
SURVEI UDARA PENAS	135-006	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica d'Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica d'Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica d'Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica d'Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, ossia:			Repubblica del Kazakistan
AERO AIR COMPANY	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AIR ALMATY	AK-0331-07	LMY	Repubblica del Kazakistan
AIR COMPANY KOKSHETAU	AK-0357-08	KRT	Repubblica del Kazakistan
AIR DIVISION OF EKA	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AIR FLAMINGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AIR TRUST AIRCOMPANY	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AK SUNKAR AIRCOMPANY	Sconosciuto	AKS	Repubblica del Kazakistan
ALMATY AVIATION	Sconosciuto	LMT	Repubblica del Kazakistan
ARKHABAY	Sconosciuto	KEK	Repubblica del Kazakistan
ASIA CONTINENTAL AIRLINES	AK-0345-08	CID	Repubblica del Kazakistan
ASIA CONTINENTAL AVIALINES	AK-0371-08	RRK	Repubblica del Kazakistan
ASIA WINGS	AK-0390-09	AWA	Repubblica del Kazakistan
ATMA AIRLINES	AK-0372-08	AMA	Repubblica del Kazakistan
ATYRAU AYE JOLY	AK-0321-07	JOL	Repubblica del Kazakistan
AVIA-JAYNAR	Sconosciuto	SAP	Repubblica del Kazakistan
BEYBARS AIRCOMPANY	Sconosciuto	BBS	Repubblica del Kazakistan
BERKUT AIR/BEK AIR	AK-0311-07	BKT/BEK	Repubblica del Kazakistan
BURUNDAYAVIA AIRLINES	AK-0374-08	BRY	Repubblica del Kazakistan
COMLUX	AK-0352-08	KAZ	Repubblica del Kazakistan
DETA AIR	AK-0344-08	DET	Repubblica del Kazakistan
EAST WING	AK-0332-07	EWZ	Repubblica del Kazakistan
EASTERN EXPRESS	AK-0358-08	LIS	Repubblica del Kazakistan
EURO-ASIA AIR	AK-0384-09	EAK	Repubblica del Kazakistan
EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL	Sconosciuto	KZE	Repubblica del Kazakistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
FLY JET KZ	AK-0391-09	FJK	Repubblica del Kazakistan
INVESTAVIA	AK-0342-08	TLG	Repubblica del Kazakistan
IRTYSH AIR	AK-0381-09	MZA	Repubblica del Kazakistan
JET AIRLINES	AK-0349-09	SOZ	Repubblica del Kazakistan
JET ONE	AK-0367-08	JKZ	Repubblica del Kazakistan
KAZAIR JET	AK-0387-09	KEJ	Repubblica del Kazakistan
KAZAIRTRANS AIRLINE	AK-0347-08	KUY	Repubblica del Kazakistan
KAZAIRWEST	Sconosciuto	KAW	Repubblica del Kazakistan
KAZAVIA	Sconosciuto	KKA	Repubblica del Kazakistan
KAZAVIASPAS	Sconosciuto	KZS	Repubblica del Kazakistan
KOKSHETAU	AK-0357-08	KRT	Repubblica del Kazakistan
MEGA AIRLINES	AK-0356-08	MGK	Repubblica del Kazakistan
MIRAS	AK-0315-07	MIF	Repubblica del Kazakistan
ORLAN 2000 AIRCOMPANY	Sconosciuto	KOV	Repubblica del Kazakistan
PANKH CENTER KAZAKHSTAN	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
PRIME AVIATION	Sconosciuto	PKZ	Repubblica del Kazakistan
SAMAL AIR	Sconosciuto	SAV	Repubblica del Kazakistan
SAYAKHAT AIRLINES	AK-0359-08	SAH	Repubblica del Kazakistan
SEMEYAVIA	Sconosciuto	SMK	Repubblica del Kazakistan
SCAT	AK-0350-08	VSV	Repubblica del Kazakistan
SKYBUS	AK-0364-08	BYK	Repubblica del Kazakistan
SKYJET	AK-0307-09	SEK	Repubblica del Kazakistan
UST-KAMENOGORSK	AK-0385-09	UCK	Repubblica del Kazakistan
ZHETYSU AIRCOMPANY	Sconosciuto	JTU	Repubblica del Kazakistan
ZHERSU AVIA	Sconosciuto	RZU	Repubblica del Kazakistan
ZHEZKAZGANAIR	Sconosciuto	KZH	Repubblica del Kazakistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
ASIAN AIR	36	AAZ	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)	08	BSC	Repubblica del Kirghizistan
CAAS	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
CLICK AIRWAYS	11	CGK	Repubblica del Kirghizistan
DAMES	20	DAM	Repubblica del Kirghizistan
EASTOK AVIA	15	EEA	Repubblica del Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES	22	GRS	Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR	04	IKA	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZ TRANS AVIA	31	KTC	Repubblica del Kirghizistan
KIRGHIZISTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN AIRLINE	Sconosciuto	KGA	Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA	33	MAI	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP AVIATION	6	SGL	Repubblica del Kirghizistan
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION	14	SGD	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	21	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TENIR AIRLINES	26	TEB	Repubblica del Kirghizistan
TRAST AERO	05	TSJ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, inclusi nell'allegato B, ossia:			Repubblica del Gabon
AFRIC AVIATION		Sconosciuto	Repubblica del Gabon
AIR SERVICES SA	004/MTAC/ANAC-G/DSA	RVS	Repubblica del Gabon
AIR TOURIST (ALLEGIANCE)	007/MTAC/ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica del Gabon
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)	008/MTAC/ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica del Gabon
SCD AVIATION	005/MTAC/ANAC-G/DSA	SCY	Repubblica del Gabon
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica del Gabon
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica del Gabon
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica islamica di Mauritania responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica islamica di Mauritania
MAURITANIA AIRWAYS		MTW	Repubblica islamica di Mauritania

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica delle Filippine
AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES	2010030	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AIR PHILIPPINES CORPORATION	2009006	GAP	Repubblica delle Filippine
AIR WOLF AVIATION INC.	200911	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION	2010027	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.	4AN9800036	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.	4AN2007005	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AVIATOUR'S FLY'N INC.	200910	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AYALA AVIATION CORP.	4AN9900003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
BEACON	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.	4AN2008006	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.	4AN9800025	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CEBU PACIFIC AIR	2009002	CEB	Repubblica delle Filippine
CHEMTRAD AVIATION CORPORATION	2009018	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CM AERO	4AN2000001	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CORPORATE AIR	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CYCLONE AIRWAYS	4AN9900008	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
FAR EAST AVIATION SERVICES	2009013	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.	2009017	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
HUMA CORPORATION	2009014	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
INAEC AVIATION CORP.	4AN2002004	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ISLAND AVIATION	2009009	SOY	Repubblica delle Filippine
ISLAND TRANSVOYAGER	2010022	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
LION AIR, INCORPORATED	2009019	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES	2010029	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES	2009016	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP	2010020	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
OMNI AVIATION CORP.	2010033	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.	4AS9800006	PEC	Repubblica delle Filippine
PACIFIC AIRWAYS CORPORATION	4AN9700007	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PACIFIC ALLIANCE CORPORATION	4AN2006001	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PHILIPPINE AIRLINES	2009001	PAL	Repubblica delle Filippine
PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.	4AN9800015	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.	2010024	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ROYAL STAR AVIATION, INC.	2010021	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SOUTH EAST ASIA INC.	2009004	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.	4AN9800037	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION	2009008	MNP	Repubblica delle Filippine
SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER	4AN9900010	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SUBIC SEAPLANE, INC.	4AN2000002	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
TOPFLITE AIRWAYS, INC.	4AN9900012	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION	2009007	TCU	Repubblica delle Filippine
WORLD AVIATION, CORP.	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
WCC AVIATION COMPANY	2009015	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
YOKOTA AVIATION, INC.	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ZENITH AIR, INC.	2009012	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ZEST AIRWAYS INCORPORATED	2009003	RIT	Repubblica delle Filippine
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			São Tomé e Príncipe
AFRICA CONNECTION	10/AOC/2008	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD	01/AOC/2007	BGI	São Tomé e Príncipe
EXECUTIVE JET SERVICES	03/AOC/2006	EJZ	São Tomé e Príncipe
GLOBAL AVIATION OPERATION	04/AOC/2006	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
GOLIAF AIR	05/AOC/2001	GLE	São Tomé e Príncipe
ISLAND OIL EXPLORATION	01/AOC/2008	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	São Tomé e Príncipe
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD	02/AOC/2002	TFK	São Tomé e Príncipe
TRANSCARG	01/AOC/2009	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
TRANSLIZ AVIATION (TMS)	02/AOC/2007	TMS	São Tomé e Príncipe

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Sierra Leone
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS	Sconosciuto	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR COMPANY	051	SNR	Repubblica del Sudan
MARSLAND COMPANY	040	MSL	Repubblica del Sudan
ATTICO AIRLINES	023	ETC	Repubblica del Sudan
FOURTY EIGHT AVIATION	054	WHB	Repubblica del Sudan
SUDANESE STATES AVIATION COMPANY	010	SNV	Repubblica del Sudan
ALMAJARA AVIATION	Sconosciuto	MJA	Repubblica del Sudan
BADER AIRLINES	035	BDR	Repubblica del Sudan
ALFA AIRLINES	054	AAJ	Repubblica del Sudan
AZZA TRANSPORT COMPANY	012	AZZ	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	017	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
ALMAJAL AVIATION SERVICE	015	MGG	Repubblica del Sudan
NOVA AIRLINES	001	NOV	Repubblica del Sudan
TARCO AIRLINES	056	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Swaziland
SWAZILAND AIRLINK	Sconosciuto	SZL	Swaziland
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ossia:			Zambia
ZAMBEZI AIRLINES	Z/AOC/001/2009	ZMA	Zambia

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
AIR KORYO	GAC-AOC/KOR-01	KOR	DPRK	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Tu- 204	L'intera flotta, tranne: P-632 e P-633	DPRK
AFRIJET ⁽¹⁾	002/MTAC/ANAC-G/DSA		Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50; 2 aeromobili del tipo Falcon 900	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR	Repubblica del Gabon
AIR ASTANA ⁽²⁾	AK-0388-09	KZR	Kazakistan	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobili del tipo Fokker 50	L'intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS	Aruba (Regno dei Paesi Bassi)
AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD	AOC 017	ALE	Repubblica del Ghana	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo DC8-63F	L'intera flotta, tranne: 9G-TOP e 9G-RAC	Repubblica del Ghana
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Unione delle Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)	Unione delle Comore
GABON AIRLINES ⁽³⁾	001/MTAC/ANAC	GBK	Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200	L'intera flotta, tranne: TR-LHP	Repubblica del Gabon

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
IRAN AIR ⁽⁴⁾	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	L'intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A300, 8 aeromobili del tipo A310, 1 aeromobile B737	L'intera flotta, tranne: EP-IBA EP-IBB EP-IBC EP-IBD EP-IBG EP-IBH EP-IBI EP-IBJ EP-IBM EP-IBN EP-IBO EP-IBS EP-IBT EP-IBV EP-IBX EP-IBZ EP-ICE EP-ICF EP-IBK EP-IBL EP-IBP EP-IBQ EP-AGA	Repubblica islamica dell'Iran
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL601; 1 aeromobile del tipo HS-125-800	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG	Repubblica del Gabon; Repubblica del Sudafrica
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700	L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ	Repubblica d'Angola
UKRAINIAN MEDITERRANEAN	164	UKM	Ucraina	L'intera flotta tranne un aeromobile del tipo MD-83	L'intera flotta, tranne: UR-CFF	Ucraina

⁽¹⁾ Afrijet è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell'Unione europea.

⁽²⁾ Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell'Unione europea.

⁽³⁾ Gabon Airlines è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell'Unione europea.

⁽⁴⁾ Iran Air può operare a destinazione dell'Unione europea solo utilizzando l'aeromobile indicato alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

REGOLAMENTO (UE) N. 1072/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****recante divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera lituana**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica agricola comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	46/T&Q
Stato membro	Lituania
Stock	PRA/N3L.
Specie	Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)
Zona	NAFO 3L
Data	21.10.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (EU) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	47/T&Q
Stato Membro	Svezia
Stock	POK/2A34.
Specie	Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)
Zona	Zona IIIa; acque UEe delle zone IIa, IIb, IIc, IIId e IV
Data	1.11.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1074/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	70,2
	EC	92,0
	IL	95,1
	MA	72,3
	MK	57,4
	ZZ	77,4
0707 00 05	AL	54,8
	EG	145,5
	JO	182,1
	MK	59,4
	TR	144,5
	ZZ	117,3
0709 90 70	MA	70,3
	TR	144,5
	ZZ	107,4
0805 20 10	MA	57,4
	ZA	141,4
	ZZ	99,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	47,1
	IL	75,6
	MA	61,9
	TN	78,6
	TR	57,1
	UY	58,6
	ZZ	63,2
0805 50 10	AR	43,3
	CL	79,2
	MA	68,0
	TR	66,6
	UY	57,1
	ZZ	62,8
0808 10 80	AR	74,9
	AU	187,8
	BR	49,6
	CL	75,8
	CN	82,6
	MK	24,7
	NZ	98,1
	US	113,3
	ZA	103,5
0808 20 50	ZZ	90,0
	CL	78,3
	CN	71,0
	US	160,9
	ZZ	103,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1075/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1069/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 16.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 novembre 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	54,92	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	54,92	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	54,92	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	54,92	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	49,66	2,57
1701 99 10 ⁽²⁾	49,66	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	49,66	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,50	0,22

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 18 novembre 2010

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2010/703/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni dei trattati, ogni tre anni occorre procedere ad un rinnovo parziale dei giudici del Tribunale. Per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2016 dovevano essere nominati 14 giudici del Tribunale.

(2) Con le decisioni 2010/362/UE ⁽¹⁾, 2010/400/UE ⁽²⁾ e 2010/629/UE ⁽³⁾ la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato 13 giudici del Tribunale per il periodo suddetto.

(3) In attesa del completamento del processo di nomina del giudice per il posto vacante, conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Valeriu CIUCĂ, nominato giudice il 1° gennaio 2007, è rimasto in carica dopo il 31 agosto 2010.

(4) Il governo della Romania ha proposto la candidatura di Andrei POPESCU per le funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tale candidato all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale.

(5) È opportuno pertanto procedere alla nomina di un membro del Tribunale per il periodo dal 26 novembre 2010 al 31 agosto 2016,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Andrei POPESCU è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 26 novembre 2010 al 31 agosto 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
J. DE RUYT

⁽¹⁾ GU L 163 del 30.6.2010, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 186 del 20.7.2010, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 278 del 22.10.2010, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2010) 7963]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/704/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità di Cipro, del 13 maggio 2005, che chiede il riconoscimento dello Sri Lanka ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione della gente di mare rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) ⁽²⁾.

(2) In seguito alla domanda delle autorità di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dello Sri Lanka al fine di verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di novembre 2006.

(3) Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, le autorità dello Sri Lanka hanno trasmesso alla Commissione le pertinenti informazioni richieste e le prove relative all'attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti a porre rimedio alla maggioranza di tali carenze.

(4) Sussistono alcune carenze, relative ad aspetti delle procedure nazionali in merito ai sistemi di formazione e di abilitazione della gente di mare. Esse riguardano in particolare l'assenza di disposizioni giuridiche nazionali in materia di qualifiche degli istruttori, l'uso dei simulatori e la mancanza di progettazione e collaudo per gli esercizi di simulazione in uno degli istituti per l'istruzione e la formazione marittima esaminati. Le autorità dello Sri Lanka sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze, tuttavia, non autorizzano a mettere in dubbio il livello generale di conformità con la convenzione STCW dei sistemi dello Sri Lanka in materia di istruzione, formazione e abilitazione della gente di mare.

(5) I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità dello Sri Lanka dimostrano che lo Sri Lanka soddisfa i pertinenti requisiti della convenzione STCW. Lo Sri Lanka ha inoltre adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dall'Unione.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo Sri Lanka è riconosciuto per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2010) 7966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/705/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la rivalutazione della conformità della Georgia svolta dalla Commissione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione dei marittimi rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) ⁽²⁾.
- (2) La Georgia è riconosciuta a livello dell'Unione europea, in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽³⁾, poiché che il riconoscimento dei certificati georgiani da parte dell'Italia e della Grecia è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ e, di conseguenza, tali certificati restano validi a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/106/CE nonostante l'abrogazione della direttiva 2001/25/CE.
- (3) La Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dei marittimi della Georgia, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE, per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire le frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione, basata sui risultati di un'indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di settembre 2006, ha rilevato svariate carenze.

- (4) La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione di conformità.

- (5) Successivamente la Commissione ha chiesto alle autorità georgiane, con lettere del 27 febbraio 2009 e 23 marzo 2010, di fornire prove che dimostrino che le carenze rilevate nel corso della valutazione sono state opportunamente corrette.

- (6) Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, con lettere del 1° maggio 2009, 12 gennaio 2010, 17 febbraio 2010 e 14 aprile 2010, le autorità georgiane hanno trasmesso alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni pertinenti e le prove relative all'attuazione degli interventi correttivi per porre rimedio ad alcune di tali carenze.

- (7) La valutazione delle risposte delle autorità georgiane, condotta dalla Commissione, ha confermato che le informazioni fornite riguardano solo una piccola parte di tali carenze e ha evidenziato che la maggior parte di esse non sono state sanate. Tali carenze riguardano diverse sezioni della convenzione STCW e, soprattutto, riguardano la mancanza di disposizioni nazionali destinate ad attuare i requisiti della convenzione STCW, ad esempio l'attuazione di un sistema di standard qualitativi e l'uso di simulatori, il funzionamento dei sistemi di standard qualitativi sia nell'amministrazione sia in alcuni istituti di istruzione e formazione marittima, il monitoraggio di questi istituti da parte dell'amministrazione e numerosi requisiti di certificazione relativi sia alla sezione di coperta che al reparto macchine.

- (8) Questa mancanza di conformità colpisce talune disposizioni essenziali della convenzione STCW e può incidere sul livello complessivo delle competenze dei marittimi in possesso di certificati rilasciati dalla Georgia.

- (9) I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità georgiane dimostrano che la Georgia non soddisfa integralmente i requisiti della convenzione STCW e, pertanto, il riconoscimento da parte dell'Unione europea deve essere revocato.

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

⁽³⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7 e GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Articolo 1

Il riconoscimento della Georgia, accordato in virtù dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE, è revocato per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti ⁽¹⁾** 42
- ★ **Regolamento (UE) n. 1071/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽¹⁾** 44
- ★ **Regolamento (UE) n. 1072/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, recante divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera lituana** 68
- ★ **Regolamento (UE) n. 1073/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc, III d e IV per le navi battenti bandiera svedese** 70
- Regolamento (UE) n. 1074/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 72
- Regolamento (UE) n. 1075/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 74

DECISIONI

2010/703/UE:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 18 novembre 2010, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale** 76

2010/704/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata con il numero C(2010) 7963] ⁽¹⁾** 77

2010/705/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata con il numero C(2010) 7966] ⁽¹⁾** 78



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT